



**PROVINCIA DI
VITERBO**

Assessorato Ambiente

Servizio Inquinamento atmosferico e elettrodotti



Gestione Ambientale Verificata
N. Registro I - 000106

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE N° 08/126/G DEL 15/07/2010.

Oggetto: Domanda di adesione all'autorizzazione per impianti ed attività in deroga ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte Quinta – art. 272 – comma 2 e 3

IL DIRIGENTE

- Visto il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”.
- Vista la L.R. 17 luglio 1989 n. 48 con la quale la Regione Lazio ha delegato le Province, fra l'altro, all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 12 D.P.R. 203/88;
- Vista la circolare dell'Assessorato Sanità ed Ambiente della Regione Lazio n. 59 del 17/11/89 con cui si dettano i criteri di applicazione della L.R. 48/89;
- Vista la deliberazione n. 7104 del 5 settembre 1996 della Giunta regionale del Lazio avente per oggetto “Direttiva alle amministrazioni provinciali in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico, ai sensi della L.R. 48/89”;
- Vista la Legge Regionale n. 14/99, avente per oggetto: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- Considerato che l'elenco riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5 ;
- Tenuto conto di quanto disposto dalla Regione Lazio e adottato dalla Provincia di Roma e confronti avvenuti con associazioni rappresentative di categorie produttive.

DETERMINA

- che, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e articolo 281, comma 5, sono stabilite ulteriori apposite autorizzazioni di carattere generale relative a ciascuna categoria di impianti, nelle quali vengono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a cui possono ricorrere i titolari degli impianti di seguito elencati.

- Che le domande per il rilascio dell'autorizzazione in via generale con procedura specifica per attività a ridotto inquinamento di cui al capoverso precedente, dovranno essere redatte in conformità agli **ulteriori modelli allegati numerati e scaricabili dal sito internet della Provincia di Viterbo** e comunque contenere tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, devono essere presentate all'amministrazione provinciale e, per conoscenza, al comune territorialmente competente, nonché alla A.U.S.L. ed A.R.P.A. presso i rispettivi uffici competenti per territorio, corredate della relativa documentazione ivi indicata. Da tale documentazione, comprendente la descrizione degli impianti, la descrizione delle modalità di conduzione degli stessi, l'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo, non che la descrizione degli impianti di abbattimento installati, si dovrà poter dedurre la composizione quali quantitativa delle emissioni.

- Che le domande per il rilascio dell'autorizzazione suddetta dovranno essere presentate, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto, in duplice copia e personalmente dal legale rappresentante della Ditta o da un suo delegato all'Ufficio posta in arrivo della Provincia di Viterbo, dove verrà apposto il timbro di posta in arrivo, di riferimento per la decorrenza dei termini;

- che la Provincia può, con proprio provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 272 – comma 3, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. In caso di mancato pronunciamento della Provincia nei quarantacinque giorni previsti, la Ditta può attivare l'impianto dandone comunicazione preventiva alla Provincia di Viterbo; l'impianto dovrà essere messo a regime nei tempi e nei modi previsti nella richiesta di autorizzazione.

- Che entro dieci giorni dalla messa a regime, la Ditta dovrà effettuare misure di controllo alle emissioni ricercando gli inquinanti relativi al tipo di lavorazione secondo lo schema allegato.

- Le misure di controllo alle emissioni dovranno essere ripetute annualmente e dovranno essere effettuate per ogni anno entro il mese in cui sono state effettuate le prime analisi per la messa a regime dell'impianto.

- Che la ditta dovrà a comunicare almeno con 15 giorni di anticipo la data e l'ora di inizio dell'effettuazione dei campionamenti alle emissioni. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Provincia di Viterbo, all' ARPA Lazio ed al Servizio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. presso gli uffici competenti per territorio.

-Che i risultati di tali misurazioni, corredati dei certificati di analisi in originale, con commento in ordine della conformità all'autorizzazione, dovranno essere inviati, entro il mese successivo a quello di effettuazione dei prelievi, alla Provincia di Viterbo ed in copia al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L., all'ARPA Lazio ed al Comune territorialmente competente.

- Che le misure dovranno essere effettuate da tecnico abilitato secondo le metodologie indicate dalla normativa vigente e condotte, di norma, in regime di massimo carico dell'impianto;

La Ditta dovrà garantire comunque quanto segue:

- che i camini per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere univocamente identificati mediante marcatura visibile di colore contrastante;

- che le emissioni dovranno essere convogliate verso l'alto e con la bocca del camino che deve risultare più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti, e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

- che dovrà essere garantita l'accessibilità alle prese di misura e di campionamento degli effluenti in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;

- che la Ditta dovrà provvedere alla manutenzione delle apparecchiature di abbattimento nei modi e nei tempi previsti e comunque in modo tale da assicurare l'efficienza delle apparecchiature stesse.

In particolare, le attività di manutenzione delle apparecchiature di abbattimento, dovranno prevedere almeno il programma fornito dal costruttore dell'impianto stesso.

- I condotti per il convogliamento degli effluenti all'impianto di abbattimento nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese per la misura e il campionamento degli effluenti. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata delle operazioni che danno luogo alle emissioni relative.

- la Ditta dovrà istituire un registro con pagine numerate, vidimato dal Servizio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. di Competenza e/o l'ufficio inquinamento atmosferico della Provincia di Viterbo, da tenersi a firma del responsabile dell'inquinamento, su cui annotare la data e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sui sistemi di contenimento delle emissioni. Tale registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo.

IL DIRIGENTE

**Dott. Ing. Flaminia
TOSINI**

Si allegano come parte integrale della presente determinazione:

1. Elenco delle attività disciplinate dalla seguente determina con i valori di emissione da rispettare.
2. Modelli 1 -2 -3- 4- 5 - 6